

Abstract. *In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo un'ipotesi di mera illiceità alla guida.*

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del giudice C.C. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. (...) / 2009

promossa da

V.A. s.p.a., P.I. (...), rappresentata e difesa dall'avv. M.B., giusta procura speciale rep. n. (...), per atto Notaio Dott.ssa R.M., elettivamente domiciliata in Perugia, via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv. G.S.;

ATTRICE

nei confronti di

P.S., C.F. (...) rappresentato e difeso dall'avv. G.P., giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Perugia, via (...), n. (...), presso lo studio del difensore;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.6.2016.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la V.A. s.p.a. conveniva in giudizio il proprio assicurato P.S. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 80.398,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rivalsa dell'equivalente indennizzo corrisposto nel febbraio 2008 in favore di C.S., danneggiato nel sinistro stradale avvenuto in Magione, la notte del 22.9.2006, e cagionato da P.A., il quale, pur essendo minorenne, guidava il ciclomotore Derby, tg (...), trasportando altro minorenne (L.T.). In tale occasione, il P., alle ore 23.05 circa, mentre percorreva Via della Ripa, investiva il pedone C.S., procurandogli delle lesioni.

Si costituiva P.S. eccependo l'inaffidabilità dell'azione di rivalsa e contestando nel merito la domanda.

Il processo era istruito mediante produzione documentale e prove orali.

All'udienza del 16.6.2016 la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

La V.A. s.p.a. assume che la contestazione elevata a carico di P.A., conducente del ciclomotore Derby, tg (...), e all'epoca del sinistro minorenne, farebbe riferimento ad una condotta di guida contraria all'art. 115, comma 4, Codice della Strada, vecchia formulazione (che sanzionava il soggetto minorenne che trasportava sul ciclomotore assicurato dei passeggeri), idonea a determinare l'inoperatività del rapporto di garanzia con conseguente diritto dell'impresa

assicuratrice di agire in surroga contro il responsabile del danno (individuato nell'odierno convenuto).

La tesi sostenuta da parte attrice non è fondata, dal momento che il contratto di assicurazione stipulato tra la compagnia di assicurazione e P.S. (proprietario del veicolo) prevedeva inoperatività della garanzia soltanto in caso di guida del veicolo da parte del conducente sfornito della relativa patente: nel contratto si legge, infatti, che "l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore".

Nella specie, è pacifico, perché non contestato, che P.A., sebbene minorenni, possedeva tale titolo con conseguente operatività della clausola assicurativa tra la parte attrice e il contraente P. S. anche per i danni posti in essere dal conducente del mezzo (P.A.).

In proposito deve osservarsi che la Suprema Corte, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore ed, in specie, nella vicenda che veda come coinvolto un soggetto dotato di patente e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo trasportando, però, altra persona, in violazione dell'art. 115 Cod. Strada, ha concluso che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza (Cass. civ. Sez. III, 20.2.1998 n.1786).

Tale orientamento è stato confermato anche di recente: "in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l'operatività della polizza, ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo una ipotesi di mera illiceità alla guida" (Cass. civ., Sez. IV, 1/04/2016, n. 6403).

Ed, infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non fa venir meno la validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida (Cass. civ. Sez. III, 25.5.2010 n. 12728).

Stando così le cose, a fronte della validità ed efficacia della clausola operante in favore del proprietario (P.S.) del mezzo assicurato, la domanda proposta nei confronti dell'odierno convenuto è del tutto infondata poiché formulata rispetto ad un soggetto che non poteva rispondere di eventuali danni cagionati dal figlio minorenni e conducente del mezzo, trovando applicazione la garanzia assicurativa in corso con la odierna attrice.

Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da V.A. s.p.a. nei confronti di P.S., così provvede:

- rigetta la domanda;
 - condanna parte attrice alla rifusione in favore di P.S. delle spese di lite, che si liquidano in € 7.795,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali come per legge.
- Perugia, 10.9.2016.

Il Giudice